



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

C. A. P. 12031

PROVINCIA DI CUNEO

Telef. (0175) 391121

Cod. Fisc. 00486530041

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

ART.1 - PREMESSA

L'assistenza economica è un intervento diretto al singolo o al nucleo familiare in condizioni economiche precarie o difficili, che non consentano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, fa parte di una rete di servizi offerti alle persone in stato di bisogno e rientra in un globale progetto di intervento di servizio sociale non fine a se stesso.

L'intervento economico dovrà quindi:

- a) essere finalizzato alla promozione dell'autonomia della persona e del nucleo, intesa come azione di responsabilizzazione dell'individuo e di stimolo delle risorse individuali e socio-ambientali;
- b) favorire la permanenza delle persone nel proprio contesto socio-familiare e nel proprio ambiente di vita, attraverso l'erogazione di supporti economici;
- c) mai essere prioritario, ma solo sostitutivo di altri servizi carenti;
- d) essere uguale per tutti in proporzione al bisogno e non differenziato per

categorie di persone.

E' pertanto necessario stabilire criteri uniformi ai quali adeguarsi nella erogazione di tale tipo di intervento per evitare la discrezionalità e la differenziazione per categorie.

ART.2 - ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'assistenza economica, come intervento socio-assistenziale in risposta a particolari situazioni di disagio, come sostegno a singoli o nuclei familiari, si articola attraverso interventi di assistenza economica continuativa, contributi basati sul minimo alimentare, assistenza economica straordinaria.

ART.3 - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1) Contributi basati sul MINIMO VITALE

Oggetto: contributi continuativi erogati in base ai parametri del Minimo Vitale, calcolati in relazione ai costi minimi per:

- spese per generi alimentari;
- spese per generi abbigliamento;
- igiene e governo della casa;
- igiene della persona;
- vita di relazione;
- riscaldamento e fornitura energia elettrica.

L'importo della quota del minimo vitale, a cui viene aggiunta una percentuale per spese di affitto fino ad un rimborso massimo di L.100.000=, viene stabilito in L.550.000. La stessa viene annualmente rivalutata con deliberazione della Giunta Comunale secondo gli indici ISTAT;

2) Beneficiari: Nuclei composti (esclusivamente) da:

- ultra-sessantenni;
- persone con invalidità superiore al 67%;
- minori di anni 18 in nuclei familiari ove vi sia la presenza di un solo genitore (vedovi-ragazze madri-genitore detenuto...)

3) Entità del contributo:

L'entità del contributo è pari alle differenze tra l'importo del Minimo Vitale e le risorse economiche accertate del nucleo, eventualmente aumentato o diminuito di un importo fino all'80% , secondo le proposte del Servizio Sociale.

Il conteggio del Minimo Vitale viene calcolato secondo le modalità seguenti:

	% della quota base
- capofamiglia	100%
- coniuge (in assenza del coniuge un figlio o altra persona convivente)	50%
- figli e/o altre persone conviventi	30%

Nel conteggio del Minimo Vitale viene calcolata:

- per il capofamiglia una quota pari all'importo del Minimo Vitale;
- per il coniuge (in assenza del coniuge un figlio o altra persona convivente) una quota pari al 50% dell'importo del Minimo Vitale;

- infine per i figli e/o altre persone conviventi una quota pari al 30% del Minimo Vitale.

ART.4 - CONTRIBUTI BASATI SUL MINIMO ALIMENTARE

1) Oggetto: Contributi continuativi erogati in base ai parametri del Minimo Alimentare.

Per Minimo Alimentare si intende la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza e viene calcolato in relazione ai costi minimi per le spese per generi alimentari.

L'importo della quota del Minimo Alimentare, a cui viene aggiunta una percentuale per spese di affitto fino ad un rimborso massimo di L.100.000=, viene stabilito in L.550.000=. La stessa viene annualmente rivalutata con delibera della Giunta Comunale secondo gli indici ISTAT;

2) Beneficiari:

- Nuclei famigliari con presenza di figli minori degli anni 18 in situazioni di difficoltà economica determinata da disoccupazione dei membri di età superiore ai 18 anni che non abbiano rifiutato, per comprovati motivi, offerte di lavoro suggerite dal Servizio Sociale;

- Persone dimesse dal carcere e/o temporaneamente sprovviste di risorse economiche sufficienti ai bisogni vitali in quanto non possono momentaneamente accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non totalmente imputabili alla loro volontà.

3) Entità del contributo: l'entità del contributo è pari alla differenza tra l'importo del Minimo Alimentare e le risorse economiche accertate del nucleo, eventualmente aumentato o diminuito di un importo fino al 20%, secondo le valutazioni del Servizio Sociale.

Il conteggio del Minimo Alimentare viene calcolato secondo le modalità seguenti:

	% della quota base
- capofamiglia	100%
- coniuge (in assenza del coniuge un figlio o altra persona convivente)	50%
- figli e/o altre persone conviventi	30%

ART.5 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1) Oggetto: contributi straordinari erogati per particolari problemi o spese in situazioni di emergenza inerenti a:

- assistenza a favore di minori e/o di soggetti non autosufficienti e/o disabili che non può essere assicurata dai famigliari o dal servizio domiciliare di zona e che richiede quindi la presenza di terzi;

- accesso ai servizi di mensa o diurni, non forniti gratuitamente, quando si rendono indispensabili;

- interventi atti a migliorare le condizioni abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi, etc...

- sistemazione in albergo o strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili;

- casi di comprovata necessità ed urgenza, non previsti nei punti

precedenti.

2) Beneficiari: Nuclei o singoli per i quali si rendano necessari interventi di sostegno per situazioni temporanee di emergenza.

3) Entità del contributo:

a) il contributo viene calcolato in base alle risorse economiche e all'importo del Minimo Vitale del nucleo:

-se le risorse economiche annue sono pari o inferiori al Minimo Vitale, il contributo è pari alla spesa da sostenere;

-se le risorse economiche annue sono superiori, il contributo è pari alla differenza tra la spesa da sostenere e la differenza tra risorse economiche e Minimo Vitale;

b) nel caso non sussistano spese particolari, ma una situazione comunque di emergenza, il contributo erogato non potrà essere superiore a L 550.000=.

6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

I motivi che determinano l'esclusione dell'erogazione dei contributi di assistenza economica sono:

- risorse economiche superiori ai parametri del Minimo Vitale;

- proprietà di beni immobili tenuto conto della loro ubicazione e del reddito effettivo (ad eccezione dell'abitazione del nucleo e strettamente adeguato alle esigenze del nucleo stesso);

- esistenza di persone tenute per legge agli alimenti (art.433 C.C.).

qualora le risorse economiche dei suddetti superino il Minimo Vitale, salvaguardando in ogni caso il diritto di rivalsa.

ART.7 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione richiesta per l'erogazione dell'intervento economico a seconda della situazione comprende:

- domanda su apposito modulo con relazione del Servizio Sociale confermata, o eventualmente integrata, dall'Ufficio Polizia Municipale;

- stato di famiglia;

- busta paga o tesserino di disoccupazione aggiornato;

- fotocopia del libretto di pensione;

- ricevuta dell'affitto;

- certificazione medica o preventivi di spesa o fatture o altri documenti relativi a particolari situazioni per le quali viene richiesto l'intervento.